COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 137 DEL 13/12/2022

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: SOPPRESSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI E CONTESTUALE ISTITUZIONE, PER QUANTO DI COMPENTEZA, DAL 01 GENNAIO 2023 DELLA TARIFFA PUNTUALE DI NATURA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIP) AI SENSI DEL COMMA 668 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 147/2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:
- comma 667, secondo il quale *"Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19*

novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

- comma 668, secondo il quale *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 20/4/2017 ad oggetto *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*;

Che l'Ufficio Tributi, con prot. 22719 del 04/04/2022, ha informato l'Amministrazione Comunale di quanto emerso nel corso degli incontri con il Consiglio di Bacino propedeutici all'approvazione del PEF 2022/2025 secondo la metodologia ARERA MTR-2, comunicando inoltre che *"l'ufficio Tributi ritiene opportuno informare l'Amministrazione Comunale che, in assenza delle suddette deliberazione Comunali che definiscano espressamente il passaggio a tariffa puntale dal 2023, ritiene cautelativo, in accordo con il Consiglio di Bacino, mantenere a livello di PEF 2022/2025, anche per l'anno 2023 le regole di applicazione previste per la Tari tributo con la relativa suddivisione dei costi fra Ecoambiente ed il Comune come attualmente avviene.";*

Dato atto che a seguito della comunicazione dell'Ufficio Tributi succitata, il Consiglio di Bacino Rovigo in data 08 Aprile 2022, Ns prot. 24419 del 11/04/2022, ha trasmesso per pec una "*nota informativa in merito al passaggio a tariffa corrispettiva nel Comune di Rovigo",* integralmente riportata nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022 ad oggetto "*Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa sui rifiuti TARI periodo 2022/2025*";

Dato atto che l'ufficio in data 7 Settembre 2022, con pec acquisita al protocollo n. 64102, ha chiesto al Consiglio di Bacino Rovigo e alla Società Ecoambiente chiarimenti in merito all'iter del passaggio a Tariffa puntuale che deve essere seguito dal Comune di Rovigo oltre che le tempistiche previste per l'adozione del nuovo regolamento attuativo;

Che in data 30 Settembre 2022, acquisto al protocollo generale n. 70786, il Consiglio di Bacino dava riscontro in merito alla richiesta di chiarimenti succitata rispondendo quanto segue:

"Facendo seguito alla Vs. nota del 7 settembre us. in merito a quanto in oggetto si riscontra confermando che, nel rispetto del Contratto di servizio, del Piano Industriale ad esso allegato e, ancor più, del Piano Annuale delle Attività di Ecoambiente anno 2022, il comune di Rovigo rientra nel gruppo dei comuni per cui si sta ultimando l'infrastrutturazione tecnica propedeutica all'avvio della tariffa puntuale (TARIP), che potrà pertanto avere decorrenza dal 01/01/2023.
Per quanto riguarda l'elaborazione e redazione del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale di natura corrispettiva", tassello fondamentale dell'architettura amministrativa sottesa

alla piena adozione della tariffa puntuale, si informa che l'istruttoria è in corso e in fase avanzata di elaborazione e che pertanto si ritiene che possa essere oggetto di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea di Bacino entro la prima decade del mese di Novembre.
Si ritiene pertanto di confermare le tempistiche della precedente nota del 08 Aprile 2022 prot. 554 e si rassicura che il Consiglio di Bacino sta lavorando sollecitamente con lo scopo di rispettare l'applicazione della tariffa corrispettiva nei tempi previsti.";

Che in data 06/10/2022 con prot. 72047 è stata acquisita la "*Nota informativa passaggio a Tariffa corrispettiva dal 01 Gennaio 2023 e adozione Regolamento Tariffa Puntuale di natura corrispettiva*", con la quale il Consiglio di Bacino Rovigo comunica che "*nel rispetto del Contratto di servizio, del Piano Industriale ad esso allegato e con ulteriore riferimento al Piano Annuale della Attività 2022 di Ecoambiente, il Gestore sta ultimando l'infrastrutturazione tecnica propedeutica all'avvio della tariffa puntuale di natura corrispettiva (TARIP) che, per un numero complessivo di 21 Amministrazioni Comunali, sarà avviata a partire dal 01/01/2023";*

Che l'Ufficio Tributi con prot. 84608 del 24/11/2022 ha trasmesso all'Amministrazione Comunale una nota ad oggetto "*Invio relazione in merito all'istituzione dal 01 gennaio 2023 della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della Tari ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013*", nella quale viene espressa la competenza del Consiglio Comunale quale unico organo competente all'adozione della tariffa di natura corrispettiva;

Richiamata la Legge Regionale del Veneto 31 Dicembre 2012, n. 52 ad oggetto "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)"*;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 988 del 09 Agosto 2022 ad oggetto "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 05/07/2022*";

Dato atto che l'art. 24 comma 4 "dell'Elaborato A: Normativa di piano" allegato alla DGR del Veneto n. 988/2022 succitata prevede quanto segue:

"Tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, si evidenziano le seguenti attività:
- approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza;
- sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del D. Lgs. 152/06 per il bacino di competenza e il rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati;
- adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;
- approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446 secondo il quale *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che il succitato art 1 comma 668 della Legge 147/2013, prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico **possono**, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Attribuzioni dei Consigli", secondo il quale il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ha competenza limitatamente agli atti fondamentali disposti dal 2° comma, fra i quali al punto f) è prevista l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Dato atto che il D.M del 20/4/2017 considera che la tariffa di natura corrispettiva commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152, considerando che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato il Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino, approvato con Delibera n. 8 del 18/9/2020, il quale indica il passaggio da Tari tributo a tariffa puntuale di natura corrispettiva come una delle strategie fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati nel Piano stesso;

Dato atto che, in forza del Contratto di Servizio approvato in data 30/01/2021 con Delibera n. 1 dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo, il gestore Ecoambiente Srl, sta procedendo ad implementare un servizio integrato dei rifiuti basato sul sistema di raccolta porta a porta che permette la misurazione puntuale della produzione del rifiuto urbano residuo;

Che il passaggio a tariffa puntuale di natura corrispettiva ha portato una graduale riorganizzazione del servizio di raccolta che ha comportato la dotazione delle utenze di dispositivi che consentono di monitorare il rifiuto prodotto;

Che l'obiettivo principale è quello di promuovere i comportamenti degli utenti che dovranno essere volti alla riduzione della quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta, promuovendo la raccolta differenziata, in un'ottica secondo la quale meno rifiuti indifferenziati si producono e meno si inquina, riducendo contestualmente i costi ambientali ed economici, garantendo inoltre un prelievo sui rifiuti più equo in quanto basato su "chi inquina paga";

Che la tariffa puntuale di natura corrispettiva, è applicata e riscossa dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e pertanto dovranno essere eliminate dal bilancio Comunale le poste in entrata e spesa legate alla tariffa;

Che per quanto di competenza, si ritiene opportuno approvare il passaggio da Tassa sui rifiuti (TARI) a Tariffa puntuale di natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1 comma 668 Legge 147/2013, a far data dal 01 Gennaio 2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

COMUNE DI ROVIGO

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Legge sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Settembre 2020, n. 116 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2015/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio";

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico- finanziaria, allegato al presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e Piano degli Obiettivi 2022";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla Dr.ssa Cittadin Nicoletta l'incarico Dirigenziale a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8/2/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i pareri;

per quanto sopra,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per le motivazioni espresse in premessa, di cessare la Tassa sui rifiuti (TARI) alla data del 31/12/2022 e istituire contestualmente, per quanto di competenza, la Tariffa puntuale di natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, a far data dal 01 Gennaio 2023;
3. di dare atto che dal 01/01/2023, la tariffa corrispettiva sarà applicata e riscossa dalla Società Ecoambiente Srl, in qualità di gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che conseguentemente non dovranno essere iscritti nel bilancio Comunale 2023 e seguenti ulteriori stanziamenti in entrata e in spesa afferenti la Tarip;
4. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Società Ecoambiente Srl, quale soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani, e al Consiglio di Bacino Rovigo quale ente di governo dell'ambito territoriale (EGATO);

5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza provvedere al passaggio previsto per il 01 gennaio 2023, con voti favorevoli n……, voti contrari n……, astenuti n…..su n….. Consiglieri presenti in aula.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 13/12/2022

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale